

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 391 del 29 settembre 2004

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati presso il vivaio a mare della DITTA COOPERATIVA PESCATORI PILA _ S.c.a.r.l. Porto Tolle (RO) per presenza di biotossina algale DSP.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

VISTI gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490 ;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;

VISTA la D.G.R. n. 2728 del 21 luglio 1998 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 11 aprile 2003 di classificazione di una zona di produzione molluschi bivalvi vivi a favore della Ditta COOPERATIVA PESCATORI PILA S.c.a.r.l. di Porto Tolle (RO)

ATTESO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato N. Registro 4129/F04 l'esito positivo alla ricerca di biotossina algale liposolubile D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) in campioni di molluschi bivalvi vivi (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria il giorno 22/09/2004, presso la DITTA COOPERATIVA PESCATORI PILA - Porto Tolle (RO) e individuate dalle seguenti coordinate geografiche:

LATITUDINE LONGITUDINE

45° 01' 52" 12° 29' 15"

45° 01' 93" 12° 29' 65"

45° 01' 35" 12° 30' 55"

45° 00' 95" 12° 30' 00"

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, prot. n. 29030 del 27/08/2004 di proposta di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati presso la DITTA COOPERATIVA PESCATORI PILA - Porto Tolle (RO)

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta della Direzione Regionale per la Prevenzione

ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevati presso la DITTA COOPERATIVA PESCATORI PILA - Porto Tolle (RO)
2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e non prima di quindici giorni dall'ultimo rilevamento sfavorevole.
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale per la Prevenzione.

Venezia, 29 settembre 2004
Galan